

-----**STATUTO**-----

**ART. 1 - Denominazione - sede - durata**-----

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "I.Di.Cen Istituto Nazionale di Cremazione e Dispersione Ceneri", che assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale.-----
  2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.-----
  3. L'associazione ha sede legale nel Comune di San Remo (IM).-----
  4. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.-----
  5. L'associazione potrà istituire delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale denominati "Sezioni I.Di.Cen".-----
- La durata dell'Associazione è illimitata.-----

**ART. 2 - Finalità e Attività**-----

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:-----
  - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----
  - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;-----
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;-----
  - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;-----
  - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. -----

L'Associazione si propone di favorire e diffondere i valori che si ritrovano nella volontà di conservazione o di dispersione delle ceneri a seguito di cremazione, in particolare:-----

- a. le funzioni ed i servizi in ambito funebre e cimiteriale resi ad ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ciascuna persona, con le finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi;-----
- b. favorire uniformità del trattamento delle ceneri cremate sul territorio nazionale a garanzia dei diritti essenziali della popolazione residente;-----
- c. salvaguardia e tutela, nell'attuazione dei principi di cui alle lettere dei diversi usi funerari propri di ogni confessione religiosa e/o di ogni comunità;-----
- d. favorire il rispetto della dignità di ogni persona e il diritto di ognuno di poter liberamente scegliere la forma

- di sepoltura la cremazione e la dispersione delle ceneri;-----
- e. favorire il depositare del testamento biologico e la volontà in merito alla donazione degli organi;-----
  - f. favorire e tutelare il rispetto della volontà del defunto per la dispersione o la conservazione delle proprie ceneri e delle ceneri dei propri animali di affezione, contenute nell'apposito modulo di ammissione; -----
  - g. fornire al personale volontario una corretta formazione, nonché un'adeguata informazione alla persona che si avvicina a tali servizi;-----
  - h. contribuire a creare condizioni di vita migliori per la popolazione con promozione di iniziative di solidarietà sociale, di ricerca e promozione culturale e di aggregazione sui problemi della vita civile, sociale e culturale;-----
- 2. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.-----
  - 3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.-----

#### ART. 3 – Attività diverse -----

- 1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente, in particolare dal D.M. Lav. 19 maggio 2021, n. 107.-----

#### ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili-----

- 1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.-----
- 2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----
- 3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

#### ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione -----

- 1. L'associazione ha carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.-----
- 2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.-----
- 3. È possibile ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.-----
- 4. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.-----
- 5. In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, in occasione della successiva convocazione.-----
- 6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:-----
  - dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;-----
  - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);-----
  - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto, incluso il mancato versamento della quota associativa;-----

#### ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati-----

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.-----
2. Gli associati hanno il diritto di:-----
  - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;-----
  - godere del pieno elettorato attivo e passivo;-----
  - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;-----
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;-----
  - recedere dall'appartenenza all'associazione-----
  - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.-----
3. Gli associati hanno il dovere di:-----
  - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;-----
  - rispettare le delibere degli organi sociali;-----
  - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;-----
  - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;-----
  - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.-----

#### ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria -----

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.-----
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. -----
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.-----
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. -----
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 117/17.-----
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale-----

#### ART. 8 - Organi sociali-----

1. Sono organi dell'associazione:-----
  - Assemblea degli associati-----
  - Consiglio Direttivo-----
  - Presidente-----
  - Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 D. Lgs 117/2017)-----
  - Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 D. Lgs 117/2017)-----
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate senza alcun limite; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.-----

#### ART. 9 - Assemblea -----

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.-----
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. -----
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda

convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. -----  
Tale comunicazione può avvenire per iscritto o con qualsiasi altro strumento telematico ai Soci in regola con il pagamento della quota.-----

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.-----
5. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: -----
  - siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----
  - sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
  - sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----
  - sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti; -----
  - siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, se nominato.-----

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
6. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. -----
7. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.-----
8. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre deleghe se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento .-----
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.-----
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.-----
11. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.-----
12. L'assemblea straordinaria delibera la modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----
13. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----
14. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.-----
15. L'Assemblea ha i seguenti compiti:-----
  - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;-----
  - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
  - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;-----
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----
  - delibera sull'esclusione degli associati;-----
  - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;-----
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----
  - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;-----
  - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-

#### ART. 10 – Consiglio Direttivo-----

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri stabilito dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra

le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Gli amministratori attuano gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.lgs. 117/2017.-----

2. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.-----
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando sono presenti la maggioranza dei componenti e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.-----
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, anche in modalità videoconferenza secondo gli stessi criteri definiti per l'Assemblea, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.-----
5. La convocazione va inviata per iscritto a mezzo lettera, fax, e-mail o con qualsiasi altro strumento telematico, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.-----
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.-----
7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:-----
  - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;-----
  - amministra l'associazione;-----
  - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;-----
  - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;-
  - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;-----
  - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;-----
  - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;-----
  - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;-----
  - redige regolamenti interni da sottoporre all'assemblea;-----
  - decide sulle attività diverse;-----
  - decide l'importo della quota associativa da far ratificare all'assemblea;-----
  - redige regolamenti interni da sottoporre all'assemblea;-----
  - delibera-----
8. Il Consiglio può delegare a singoli componenti l'esercizio di sue attribuzioni, nei limiti consentiti dall'art. 2381 c.c. attribuendo anche il corrispondente potere di rappresentanza -----

#### ART. 11 - Il Presidente-----

1. Il Presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.-----
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.-----
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza-----
4. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.-----
5. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.-----
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.-----

#### ART. 12 - Organo di controllo-----

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di

controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:
  - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
  - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
  - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
  - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

#### ART. 14 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

#### ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. Il bilancio dell'Associazione con ricavi, vendite, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa ai sensi dell'art. 131 D.lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

#### ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.-----

ART. 19 - Statuto-----

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, agisce in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, alle relative norme di attuazione e alla disciplina vigente.-----
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.-----

ART. 20 - (Disposizioni finali)-----

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.-----

Firmato:-----

MAURO SARO-----

ANDREA FUSARO NOTAIO-----

